



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°360 TFT 32 del 19 marzo 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Francesco Giarrusso, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta e del rappresentante AIA AB sig. Giuseppe La Cara, nella riunione del giorno 19 marzo 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 56/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SCIABICA PASQUALE (Presidente Società A.S.D. Favara Accademy all'epoca dei fatti);

società A.S.D. FAVARA ACCADEMY.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Regionale Allievi.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 8161/199 del 06/02/19:

Il sig. Sciabica Pasquale, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Favara Accademy, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. 2017/2018 e agli artt. 38 N.O.I.F. e 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Cusumano Antonio di svolgere l'attività di allenatore durante due gare del Campionato Allievi Regionali stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato presso il settore tecnico;

la società A.S.D. Favara Accademy per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente e dal Sig. Cusumano Antonio.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi nove di inibizione a carico del sig. Sciabica Pasquale, Presidente della società A.S.D. Favara Accademy all'epoca dei fatti;

ammenda di € 900,00 a carico della società A.S.D. Favara Accademy.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di due gare del Campionato Allievi Regionali stagione sportiva 2017-18, disputate dalla A.S.D. Favara Accademy (Favara Accademy/Atl. Stella d'Oriente del 30.9.17 e Pol.Cei/Favara Accademy del 3.2.18), è stato indicato quale allenatore il Sig. Cusumano Antonio, soggetto non in regola con il tesseramento presso il settore tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Favara Accademy Sig. Sciabica Pasquale omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
 mesi uno di inibizione a carico del sig. Sciabica Pasquale, Presidente della società A.S.D. Favara Accademy all'epoca dei fatti;
 ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Favara Accademy.
 La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n.62/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

sig. TRAVAGIN GIANCARLO (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Cefalù)

La Procura Federale con nota 7927/163pfi 18-19/MS/CS/gb del 01/02/2019 notificata alla parte in epigrafe indicata ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

Il sig. Travagin Giancarlo, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di presidente della società A.S.D. Cefalù, per rispondere della violazione dell'art.1 bis comma 1 (dovere di lealtà e correttezza) e dell'art. 3 comma 1 (responsabilità delle persone fisiche) del C.G.S. in relazione all'art. 7 comma 9 dello Statuto Federale e dell'art.21 comma 4 delle N.O.I.F. per non avere provveduto al pagamento del debito di € 6.963,31, somma dovuta dalla società A.S.D. Cefalù al C.R. Sicilia - L.N.D.-F.I.G.C., nonostante avesse concordato con la stessa in data 10/11/2017 un pagamento dilazionato, e per avere assunto la qualifica di presidente della società U.S.D. Atletico Catania in data 14/09/2017 nonostante rivestisse, a quella data, ancora la carica di presidente della società A.S.D. Cefalù.

Rilevato che la parte deferita è stata regolarmente convocata all'udienza dibattimentale odierna;

dato atto che il deferito non si è presentato, né ha fatto pervenire, nei termini, memorie difensive e documenti a suo discarico;

sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabile la parte deferita, di quanto ad essa addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al sig. Travagin Giancarlo l'inibizione di mesi dodici e ammenda di € 1.000.

Ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti e fatti i dovuti approfondimenti, ritiene che il deferito sia responsabile di quanto ascrittogli.

In particolare si evidenzia che il sig. Giancarlo Travagin per la S.S. 2016/2017 assumeva la carica di Presidente dell'A.S.D. Cefalù, società questa che veniva dichiarata inattiva con C.U. n.352/17 del C.R. Sicilia, perché esclusa dal campionato di 1^a Cat. avendo raggiunto la 4^a rinuncia nel corso della predetta stagione sportiva.

Alla data di esclusione del campionato, l'A.S.D. Cefalù aveva un debito nei confronti del C.R. Sicilia ammontante ad € 6.963,31 che il Travagin riconosceva e si dichiarava disposto a saldare previa dilazione dello stesso, circostanza però mai avveratasi.

Lo stesso Travagin, nonostante fosse ancora il Presidente dell'A.S.D. Cefalù (società questa a cui è stata revocata l'affiliazione con provvedimento del Commissario Straordinario in data 4.3.2018), assumeva, per la stagione sportiva 2017/2018, la presidenza dell'U.S.D. Atletico Catania partecipante anch'essa ai campionati regionali organizzati dal C.R. Sicilia così venendo a violare il dettato del comma 9 dell'art. 7 dello Statuto il quale espressamente prevede che:"

, amministratori o dirigenti in comune...".

Infine è da rilevare che le memorie difensive prodotte dal deferito all'organo inquirente non risultano pertinenti sia perché riguardano altri fatti (peraltro in parte archiviati) sia perché inconferenti dal punto di vista giuridico.

In ragione di quanto sopra le conclusioni della Procura Federale possono essere accolte

con conseguente applicazione al sig. Giancarlo Travagin della sanzione che si applica come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica al sig. Travagin Giancarlo l'inibizione di mesi dodici e l'ammenda di € 1.000.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale, alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n. 63/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. LO GRECO IVAN (Presidente Società A.S.D. Sporting Eubea all'epoca dei fatti);
società A.S.D. SPORTING EUBEA.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Juniores Regionale.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 8062/266 del 05/02/19:

Il sig. Lo Greco Ivan, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Sporting Eubea, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. e all'art. 44 Regolamento L.N.D., per non aver tesserato per la stagione sportiva 2017-2018 – Campionato Juniores Regionale alcun allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

la società A.S.D. Sporting Eubea per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Lo Greco Ivan, Presidente della società A.S.D. Sporting Eubea all'epoca dei fatti;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Sporting Eubea.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che durante le gare del Campionato Juniores Regionale stagione sportiva 2017-18, disputate dalla A.S.D. Sporting Eubea, non è stato indicato alcun allenatore abilitato dal Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Sporting Eubea, Sig. Lo Greco Ivan, omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Lo Greco Ivan, Presidente della società A.S.D. Sporting Eubea all'epoca dei fatti;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Sporting Eubea.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 64/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Testa Angelo (Presidente Società A.S.D. Junior Vittoria all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Junior Vittoria.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Regionale Allievi.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 8228/174 del 07/02/19:

Il sig. Testa Angelo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Junior Vittoria, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. 2017/2018 e agli artt. 38 N.O.I.F. e 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Buccheri Vincenzo di svolgere l'attività di allenatore durante due gare del Campionato Allievi Regionali stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato presso il settore tecnico;

la società A.S.D. Junior Vittoria per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente e dal Sig. Buccheri Vincenzo.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Testa Angelo, Presidente della società A.S.D. Junior Vittoria all'epoca dei fatti;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Junior Vittoria.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di due gare del Campionato Allievi Regionali stagione sportiva 2017-18, disputate dalla A.S.D. Junior Vittoria (Junior Vittoria/Ragusa Boys del 14.10.17 e Junior Vittoria Città di Scordia del 10.3.18), è stato indicato quale allenatore il Sig. Buccheri Vincenzo, soggetto non in regola con il tesseramento presso il settore tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Junior Vittoria Sig. Testa Angelo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi uno di inibizione a carico del sig. Testa Angelo, Presidente della società A.S.D. Junior Vittoria all'epoca dei fatti;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Junior Vittoria.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 621/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.P.D. CATANIA C5;

Sig. VITTORIA ALESSANDRO (Presidente all'epoca dei fatti della A.P.D. Catania C5);

Sigg. ABATE WALTER, BELLA GAETANO, GUGLIELMINO DAMIANO, RAPISARDA

ROSARIO, TROVATO DANIELE, RAPISARDA MATTEO FABRIZIO, BRUNO ALESSIO, DI GIACOMO SALVATORE, RAPISARDA GIUSEPPE, MANUELI MARCO, MARCHESE ANGELO SALVATORE, PELLEGRINO DARIO, PELLEGRINO MICHELE e FRENI ALESSANDRO, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Calcio a 5 serie C2 stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 31/01/19 proc. 7847/1099 pf/17-18/MS/fda, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.P.D. Catania C5;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. Vittoria Alessandro;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Abate Walter, Bella Gaetano, Guglielmino Damiano, Rapisarda Rosario, Trovato Daniele, Rapisarda Matteo Fabrizio, Bruno Alessio, Di Giacomo Salvatore, Rapisarda Giuseppe, Manuelli Marco, Marchese Angelo salvatore, Pellegrino Dario, Pellegrino Michele e Freni Alessandro.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016-17, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”* (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 450,00 a carico della società A.P.D. Catania C5;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Vittoria Alessandro;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Abate Walter, Bella Gaetano, Guglielmino Damiano, Rapisarda Rosario, Trovato Daniele, Rapisarda Matteo Fabrizio, Bruno Alessio, Di Giacomo Salvatore, Rapisarda Giuseppe, Manuelli Marco, Marchese Angelo salvatore, Pellegrino Dario, Pellegrino Michele e Freni Alessandro.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 622/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società POL. CITTÀ DI SORTINO;

Sig. IANNELLO GIUSEPPE (Presidente all'epoca dei fatti della Pol.Città di Sortino);

Sigg. GRASSO LUCIANO, SACCA SALVATORE e SALEMI ALESSIO, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Calcio a 5 serie C2 stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 31/01/19 proc. 7886/1107 pf/17-18/MS/fda, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva. Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 400,00 a carico della società Pol. Città di Sortino;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi 3 a carico del Presidente deferito sig. Iannello Giuseppe;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Grasso Luciano, Sacca Salvatore e Salemi Alessio.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016-17, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 100,00 a carico della società Pol. Città di Sortino;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mese uno a carico del Presidente deferito sig. Iannello Giuseppe;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Grasso Luciano, Sacca Salvatore e Salemi Alessio.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 19 marzo 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI